



DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE

OGGETTO: Dott.ssa Miranda Maria Letizia – istanza di revoca delle dimissioni dall'impiego – provvedimenti.

IL PRESIDENTE

Assistito dal Segretario Generale

Visto l'art. 16, comma 2° della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal D. Lgs 23/2010, che attribuisce al Presidente il potere di provvedere, in caso di urgenza, agli atti di competenza della Giunta, alla cui ratifica saranno sottoposti nella prima riunione successiva;

Visto l'art. 26, comma terzo, dello Statuto della Camera di commercio di Salerno in base al quale, in caso di urgenza il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta e che i provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta, nella prima riunione utile, per la ratifica;

Visto l'art. 3 della Legge n. 580 del 29.12.1993 che attribuisce autonomia agli Enti camerali circa la disciplina del proprio ordinamento e organizzazione, in conformità con i principi previsti dalla Legge;

Richiamata la deliberazione n. 50 del 24 novembre 2025 con la quale la Giunta ha preso atto delle dimissioni volontarie dal servizio prodotte dalla dott.ssa Maria Letizia Miranda, dipendente dell'Ente inquadrata nell'Area degli istruttori a decorrere dal 1° dicembre 2025 per passaggio ad altro Ente, con diritto alla conservazione del posto a norma dell'art. 25 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021;

Vista la nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 69691 del 25/11/2025 con la quale la dipendente in oggetto ha manifestato la volontà di ritirare, con effetto immediato, le dimissioni dall'impiego presso la Camera di Commercio di Salerno;

Preso atto che, in materia di revoca delle dimissioni precedentemente presentate dal dipendente, l'ARAN ha precisato che *“il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs. 165/2001 è disciplinato, per quanto non previsto dal medesimo decreto, dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro, si fa osservare che le dimissioni del lavoratore, ai sensi dell'art. 2118 c.c., non costituiscono una proposta contrattuale cui deve seguire l'adesione della controparte, ma si configurano come un atto unilaterale recettizio. Pertanto, l'effetto risolutivo delle stesse sorge al momento in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza”*;

Richiamato l'art. 132 del dPR 10 gennaio 1957, n. 3 che, in tema di riassunzione in servizio del pubblico dipendente, opera nel senso che i due rapporti - quello estinto e quello nuovo - vengono a ricongiungersi, concorrendo ciascuno, nei limiti e per gli effetti previsti, a ricostruire la

posizione di status del dipendente senza alcuna modifica in *pejus* della propria collocazione in ruolo e sulle relative aspettative di carriera;

Considerato che nel pubblico impiego la riammissione di cui trattasi non costituisce un diritto dell'ex impiegato, ma è espressione di un potere ampiamente discrezionale nel cui esercizio è preminente, a tacere d'altro, la decisione discrezionale dell'Amministrazione volta alla verifica del soddisfacimento dell'interesse pubblico a non rimanere vacante il posto, sicché resta esclusa la configurabilità di un diritto soggettivo all'accettazione di quella che, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro, si atteggia a mera proposta contrattuale del lavoratore (ex multis Corte di Cassazione sez. lavoro nella sentenza n. 4391 del 2007, Tribunale Perugia sez. lav., 20/04/2018, n.19, T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 04/01/2019, n.44, Tribunale Lodi sez. lav., 26/02/2019, n.23, Consiglio di Stato sez. III, 22/05/2019, n.3335, Corte appello Roma sez. lav., 10/08/2020, n.1613);

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto premesso, di accogliere l'istanza di revoca delle dimissioni volontarie del dipendente Miranda Maria Letizia poiché la stessa, in un'ottica di buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione pubblica, consente di perseguire il regolare funzionamento delle attività istituzionali dell'Ente che potrebbe essere intaccato dalla vacanza di organico che, potenzialmente, potrebbe generarsi per effetto delle dimissioni dal servizio;

Visto il vigente CCNL Funzioni Locali;

Ritenuto di dover provvedere d'urgenza in merito all'argomento, atteso che la convocazione della Giunta non si presenta tempestiva al fine di adottare i relativi atti amministrativi;

Sulla base del parere espresso dal responsabile del procedimento, nonché Capo Servizio AA.GG. e Gestione del Personale, dott.ssa Emilia De Luca, in ordine alla legittimità del presente provvedimento e di ogni adempimento consequenziale;

Visto il parere di legittimità espresso dal Dirigente delle Aree I e II, Dott. Antonio Luciani, il quale in relazione al proprio status dichiara che nulla osta all'adozione del presente atto;

DETERMINA

di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;

di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, l'istanza della dipendente Dott.ssa Maria Letizia Miranda di ritiro delle dimissioni dal servizio con effetto dal 1° dicembre 2025 (ultimo giorno di lavoro 30 novembre 2025) e, conseguentemente, di riassumere in servizio la stessa, senza soluzione di continuità, mantenendo l'inquadramento nell'ambito dell'Area degli Istruttori, con profilo di istruttore trasformazione digitale;

di notificare il presente provvedimento all'interessata con annotazione contestuale nel proprio fascicolo personale;

di incaricare i competenti uffici camerali di porre in essere ogni adempimento necessario per le finalità di cui trattasi.

La presente determinazione è esecutiva e sarà sottoposta a ratifica dalla Giunta camerale, ai sensi dell'art.16 della legge 29.12.1993, n. 580 e smi dal D.lgs.219/2016 nella prima tornata utile.

Atto soggetto a protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Il Segretario Generale

(Dott. Raffaele De Sio)

Il Presidente

(Ing. Andrea Prete)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.